

Bruxelles, 22 luglio 1976

EDIZIONE RIVEDUTA

CONSIGLIO EUROPEO DEL 12 E 13 LUGLIO 1976

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

1. Elezione dei membri del Parlamento Europeo a suffragio universale diretto

Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sul numero e sulla seguente ripartizione dei seggi per il Parlamento che sarà eletto nel 1978 a suffragio universale diretto :

Lussemburgo	6
Irlanda	15
Danimarca	16
Belgio	24
Paesi Bassi	25
Francia	81
Italia	81
Regno Unito	81
Germania	81
	410.

Il Consiglio europeo ha inoltre preso atto di una dichiarazione del Cancelliere federale sull'applicazione al Land di Berlino dell'atto istitutivo dell'elezione dei membri del Parlamento a suffragio universale diretto.

I Primi Ministri britannico e danese hanno confermato le dichiarazioni da essi fatte al Consiglio europeo del 1° e 2 dicembre 1975 a Roma.

.../...

Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio a prendere una decisione d'insieme sull'elezione dei membri del Parlamento a suffragio universale diretto entro la fine di luglio 1976.

2. Rapporto del signor TINDEMANS

Il Consiglio europeo, in vista della sua prossima riunione, ha invitato i Ministri degli Affari Esteri a proseguire l'esame del rapporto del signor TINDEMANS, compreso il capitolo V relativo al rafforzamento delle Istituzioni.

3. Situazione economica e sociale nella Comunità

In sede di Consiglio europeo si è delineato un ampio accordo in merito alla valutazione della situazione economica. Questa è caratterizzata da una netta ripresa della congiuntura. Il Consiglio europeo confida che questa ripresa continuerà nel 1977. Tuttavia ci si dovrà attendere, ancora per parecchio tempo, un livello relativamente elevato di disoccupazione, che in alcuni Stati membri continuerà a richiedere particolare attenzione. Per il momento resterà ancora necessario stimolare gli investimenti produttivi. Al fine di prevenire nuove tendenze inflazionistiche si dovrà, nel breve termine, porre grande attenzione alla politica in materia di deficit di bilancio e di creazione di liquidità. A tale effetto si dovrà cercare di convocare in questo stesso mese di luglio un Consiglio ECO/FIN per discutere tra l'altro, il documento della Commissione del 23 giugno 1976 e per preparare conclusioni operative in materia.

Il Consiglio europeo conviene sulla necessità di realizzare una maggiore convergenza delle politiche economiche e monetarie, tenendo conto del fatto che accordi sui corsi dei cambi hanno senso soltanto se sostenuti da una politica coordinata. In questo contesto il Consiglio europeo si compiace dei risultati ottenuti nella recente Conferenza tripartita e nel congratularsi con la Commissione per la preparazione di tale Conferenza approva le

conclusioni ivi adottate. Il Consiglio europeo reputa necessario proseguire sulla via delle conferenze tripartite ed incoraggia la Commissione a portare avanti il dialogo con le Parti sociali nella Comunità.

4. Portorico

Il Consiglio europeo conviene che, nel caso in cui si dovesse tenere ancora una conferenza del tipo di quella di Portorico :

- a. gli Stati membri della Comunità si consulteranno prima al più presto possibile, soprattutto sul modo in cui difendere gli interessi della Comunità.
- b. Qualora una simile conferenza dovesse affrontare questioni di competenza della Comunità, si dovranno rispettare in ogni caso le procedure e gli obblighi comunitari.

5. Estensione dei limiti di pesca della Comunità

Il Consiglio europeo, avendo preso atto dei lavori svolti nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, constatando la crescente tendenza a portare i limiti di pesca a 200 miglia senza attendere le conclusioni di questa Conferenza, esprime la sua determinazione di proteggere gli interessi legittimi dell'industria della pesca della Comunità.

A tal fine, esso invita il Consiglio a prendere in considerazione, nella sua sessione del 20 luglio 1976, una dichiarazione d'intenzioni degli Stati membri della Comunità sull'estensione dei limiti di pesca della Comunità a 200 miglia.

6. Nomina del signor Roy JENKINS

I Capi di governo hanno preso atto che il Governo britannico ha proposto di designare il sig. Roy JENKINS in qualità di membro della Commissione a partire dal 6 gennaio 1977. Essi hanno comunicato che è loro intenzione appoggiare, a tempo debito e conformemente alle disposizioni del Trattato, la sua nomina alla presidenza della nuova Commissione che assumerà le proprie funzioni da quella data.

7. Dichiarazione del Consiglio europeo sul terrorismo internazionale

- 1) Gli Stati membri delle Comunità Europee dichiarano di considerare totalmente inaccettabile il metodo inumano consistente nel prendere ostaggi al fine di esercitare pressioni sui governi per qualsiasi scopo, politico o meno, o per qualsiasi altra ragione.
- 2) E' nell'interesse di tutti i governi opporsi risolutamente a simili metodi. E' nell'interesse di tutti i governi collaborare nella lotta contro il flagello del terrorismo.
- 3) I recenti avvenimenti hanno ancora una volta mostrato che nessun paese, nessun popolo, nessun governo può sperare di sfuggire agli atti di terrorismo, ai sequestri di persone e agli atti di pirateria diretti contro i propri cittadini e i propri interessi, a meno che tutti i paesi non si accordino su mezzi di lotta efficaci.
- 4) In questo contesto gli Stati membri delle Comunità Europee si dichiarano decisi a collaborare con altri paesi al fine di stabilire, su scala mondiale, mezzi di lotta efficaci diretti a eliminare e a impedire il terrorismo internazionale, i sequestri di persone e gli atti di pirateria. Gli Stati membri si impegnano a tradurre dinanzi ai tribunali o ad estradare gli autori di prese di ostaggi.

- 5) I Capi di governo hanno preso atto delle decisioni che i Ministri dell'Interno e della Giustizia degli Stati membri hanno già preso in materia, conformemente alla richiesta che il Consiglio europeo ha formulato nella sessione del 1° e 2 dicembre 1975 a Roma, e invitano detti Ministri a proseguire i lavori.
- 6) In particolare, i Capi di governo invitano i loro Ministri della Giustizia a elaborare una convenzione ai termini della quale i nove Stati membri s'impegnerebbero a tradurre dinanzi ai tribunali o ad estradare gli autori di prese d'ostaggi. Essi si adopereranno affinché il maggior numero possibile di altri paesi aderisca a tale convenzione.
-